

OGGETTO: Regolamento per la concessione del patrocinio dell'Ateneo e per l'organizzazione di eventi presso l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara

PREMESSE

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara;

CONSIDERATA la necessità di garantire elevati standard qualitativi nelle attività svolte dall'Ateneo e nelle partnership istituzionali;

RILEVATA l'esigenza di disciplinare in modo organico e trasparente le procedure di concessione del patrocinio istituzionale e di organizzazione di eventi che coinvolgano studenti, spazi e risorse dell'Università;

CONSIDERATO che la proliferazione non regolamentata di iniziative condotte con l'utilizzo del nome, del logo e degli spazi dell'Ateneo può generare problematiche di carattere reputazionale, organizzativo e di governance;

RITENUTO necessario garantire il coinvolgimento dell'Università non solo come soggetto patrocinante, ma come attore consapevole e partecipe nella progettazione scientifica e culturale delle iniziative che si svolgono utilizzando risorse, studenti e denominazione dell'Ateneo;

RITENUTO di dover fornire un quadro normativo chiaro e vincolante per tutti i soggetti coinvolti;

EMANA

il seguente Regolamento per la concessione del patrocinio dell'Ateneo e per l'organizzazione di eventi presso l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione del patrocinio dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara (di seguito "Ateneo" o "Università") e per l'organizzazione di eventi, convegni, seminari, manifestazioni e ogni altra iniziativa che:

- a) richieda il patrocinio istituzionale dell'Ateneo;
- b) coinvolga studenti dell'Università;

- c) utilizzi aule, laboratori, spazi o infrastrutture dell'Ateneo;
- d) faccia uso del nome, del logo o dell'immagine istituzionale dell'Università.

2. Il presente Regolamento ha la finalità di:

- a) garantire la qualità scientifica, culturale e organizzativa delle iniziative associate all'Università;
- b) assicurare la coerenza delle attività con la missione istituzionale dell'Ateneo;
- c) tutelare l'immagine e la reputazione dell'Università;
- d) garantire la tracciabilità e la responsabilità nelle iniziative che coinvolgono l'Ateneo;
- e) promuovere la partecipazione attiva e consapevole dell'Università nelle iniziative di cui è parte.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

patrocinio: il riconoscimento ufficiale con il quale l'Università, a titolo gratuito, esprime la propria adesione a iniziative di terzi ritenute meritevoli, autorizzando l'uso del proprio nome e logo istituzionale;

evento: ogni iniziativa di carattere scientifico, culturale, educativo, sociale o sportivo, quali a titolo esemplificativo convegni, congressi, conferenze, seminari, workshop, presentazioni, cerimonie, manifestazioni, hackathon;

coinvolgimento attivo dell'Università: la partecipazione sostanziale dell'Ateneo attraverso almeno una delle seguenti modalità:

- presenza di docenti o ricercatori dell'Ateneo nel comitato scientifico o organizzatore;
- contributo alla definizione del programma scientifico o culturale dell'iniziativa;
- co-organizzazione dell'evento;
- condivisione esplicita delle finalità scientifiche, culturali o educative dell'iniziativa;

responsabile per l'Università: il docente o il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo che assume la responsabilità istituzionale dell'iniziativa per conto dell'Università, garantendone la conformità agli standard qualitativi e alle finalità dell'Ateneo.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le richieste di patrocinio e a tutte le iniziative che coinvolgono l'Università, indipendentemente dal soggetto promotore, sia esso:

- ente pubblico;
- ente privato;

- associazione studentesca;
- fondazione;
- impresa;
- soggetto individuale;
- docente o ricercatore dell'Ateneo.

TITOLO II - CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 4 - Principi generali

1. Il patrocinio dell'Ateneo è concesso esclusivamente per iniziative di terzi:
 - a) coerenti con le finalità istituzionali dell'Università;
 - b) prive di scopo di lucro diretto o indiretto;
 - c) di comprovato valore scientifico, culturale, educativo, sociale o sportivo;
 - d) che non abbiano carattere politico-partitico o confessionale esclusivo;
 - e) che rispettino i principi di etica, legalità e trasparenza.
2. Il patrocinio non comporta:
 - a) l'erogazione di finanziamenti da parte dell'Università;
 - b) la necessaria concessione di supporto logistico o organizzativo;
 - c) la necessaria promozione dell'iniziativa sui canali di comunicazione ufficiali dell'Ateneo.
3. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa e non si estende automaticamente ad altre attività dello stesso soggetto promotore.
4. La concessione del patrocinio comprende l'utilizzo del logo dell'Ateneo.

Art. 5 - Richiesta di patrocinio e competenze

1. Il patrocinio deve essere richiesto all'Ateneo, nella persona del Magnifico Rettore, tanto per iniziative di rilevanza istituzionale che coinvolgano più Dipartimenti o l'intera comunità accademica (comprese quelle che, pur riguardando un ambito specifico, interessino studenti o personale afferenti a più strutture), quanto per iniziative di interesse per un singolo Dipartimento.
2. Il patrocinio è concesso dal Rettore o da un suo delegato, previa istruttoria dell'Ufficio Comunicazione, entro quindici giorni dalla richiesta, salva la sospensione del termine qualora la domanda necessiti di integrazioni.
3. Ai fini della concessione del patrocinio, sono sempre valutati:
 - a) la coerenza dell'iniziativa con le finalità scientifiche, didattiche e di valorizzazione delle

conoscenze dell'Ateneo;

- b) la qualità scientifica e culturale dell'iniziativa e la sua rilevanza per la comunità universitaria;
- c) l'affidabilità del soggetto promotore e l'assenza di ogni conflitto di interesse;
- d) il coinvolgimento attivo dell'Università.

4. Al momento della concessione del patrocinio, è individuato un soggetto Responsabile per l'Università, che può coincidere con il soggetto indicato dal richiedente ai sensi del successivo articolo 6, lettera k.

Art. 6 - Contenuto della domanda di patrocinio

1. La domanda di patrocinio deve contenere i seguenti elementi:

- a) il titolo completo dell'iniziativa;
- b) la descrizione dettagliata delle finalità scientifiche, culturali, educative o sociali;
- c) la data, il luogo e la durata dell'evento;
- d) il soggetto promotore (con indicazione del rappresentante legale in caso di enti);
- e) il programma dettagliato (anche in bozza), con indicazione dei relatori e delle sessioni;
- f) la composizione del comitato scientifico e/o organizzatore, con evidenza del coinvolgimento di docenti o ricercatori dell'Ateneo;
- g) l'indicazione del pubblico di riferimento (studenti dell'Ateneo, studenti di più atenei, pubblico generale, ecc.);
- h) la richiesta di utilizzo di spazi, aule o laboratori dell'Università (se applicabile);
- i) il budget previsionale e le fonti di finanziamento (ove previsto);
- j) la dichiarazione di insussistenza di conflitti d'interesse;
- k) il nominativo del referente per l'Università e la descrizione dettagliata del suo coinvolgimento (coordinamento scientifico, supervisione organizzativa, garanzia di qualità, ecc.);
- l) l'esplicitazione del coinvolgimento attivo dell'Università nella progettazione scientifica o culturale dell'iniziativa.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E USO DI SPAZI UNIVERSITARI

Art. 7 - Iniziative che coinvolgono studenti e spazi dell'Ateneo

1. Le iniziative che prevedono il coinvolgimento di studenti dell'Università "Gabriele d'Annunzio" e/o l'utilizzo di aule, laboratori o altri spazi dell'Ateneo possono essere autorizzate soltanto per

eventi in cui l'Università sia coinvolta attivamente nella progettazione scientifica o culturale dell'evento.

2. Il coinvolgimento attivo dell'Università deve concretizzarsi attraverso:

- a) la presenza di almeno un docente o ricercatore dell'Ateneo nel comitato scientifico dell'evento (ove previsto);
- b) il contributo sostanziale dell'Università alla definizione del programma scientifico o culturale;
- c) la designazione di un Responsabile per l'Università che garantisca la qualità e la conformità dell'iniziativa agli standard accademici.

3. Qualora l'iniziativa sia riconducibile a soggetti terzi, è altresì necessaria la concessione del patrocinio, secondo le modalità previste dal Titolo I del presente regolamento.

Art. 8 - Procedura per la richiesta di utilizzo di spazi

1. La richiesta di utilizzo di aule, laboratori, sale o altri spazi universitari è presentata secondo le modalità indicate dal precedente articolo 6. La richiesta deve inoltre indicare con precisione lo spazio richiesto, la data, l'orario e le attrezzature necessarie.

2. La concessione di spazi è autorizzata dal Direttore del Dipartimento competente (o dal Presidente della Scuola), ovvero, per gli spazi centrali, dal Settore Logistica e Patrimonio, su parere favorevole dell'Ufficio Comunicazione e del Settore di competenza, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento e, in ogni caso, della compatibilità della richiesta con le attività didattiche e istituzionali dell'Ateneo.

Art. 9 - Coinvolgimento degli studenti

1. Tutte le iniziative che prevedono la partecipazione di studenti dell'Ateneo come pubblico, relatori, organizzatori o in qualsiasi altra veste devono essere sottoposte all'iter di approvazione previsto dal presente Regolamento.

2. È vietato utilizzare la denominazione dell'Università, coinvolgere studenti o utilizzare liste di contatti istituzionali per promuovere iniziative non autorizzate secondo le procedure di cui al presente Regolamento.

TITOLO IV - COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ

Art. 10 - Uso del nome e del logo dell'Università

1. L'uso del nome e del logo istituzionale dell'Università è consentito esclusivamente previa concessione formale del patrocinio secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Il logo deve essere utilizzato nel rispetto del manuale di identità visiva dell'Ateneo. L'Ufficio Comunicazione fornisce al beneficiario del patrocinio le specifiche tecniche e i file grafici necessari.
3. Su tutto il materiale di comunicazione (locandine, inviti, programmi, siti web, pubblicazioni) deve essere riportata la dicitura:
 - "Con il patrocinio dell'Università degli Studi 'Gabriele d'Annunzio' di Chieti-Pescara.

Art. 11 - Comunicazione istituzionale e promozione

1. L'Università non darà alcuna rilevanza istituzionale attraverso i propri canali di comunicazione, sito web, newsletter, social media a iniziative che non abbiano seguito l'iter di approvazione previsto dal presente Regolamento.
2. Solo le iniziative regolarmente autorizzate potranno beneficiare:
 - a) della pubblicazione sul portale istituzionale dell'Ateneo;
 - b) della diffusione attraverso i canali social ufficiali;
 - c) dell'invio di comunicazioni tramite mailing list istituzionali;
 - d) del supporto dell'Ufficio Comunicazione per attività di promozione e ufficio stampa.
3. La decisione di promuovere attivamente un'iniziativa sui canali istituzionali è a discrezione dell'Ufficio Comunicazione, in base alla rilevanza e all'interesse per la comunità universitaria.

TITOLO V - RESPONSABILITÀ E CONTROLLI

Art. 12 - Responsabilità

1. L'Ufficio centrale, di cui all'articolo 5, è responsabile della conformità dell'iniziativa agli standard qualitativi e alle finalità dichiarate.
2. Il Responsabile per l'Università, individuato ai sensi dell'articolo 5, 4° comma, è tenuto a:
 - a) vigilare sulla corretta realizzazione dell'iniziativa;
 - b) garantire il rispetto degli standard scientifici e organizzativi;
 - c) segnalare tempestivamente eventuali criticità o difformità rispetto al progetto approvato.

Art. 13 - Sanzioni e revoca

1. Il patrocinio può essere revocato in qualsiasi momento, anche dopo la concessione, qualora emergano elementi di incompatibilità con le finalità dell'Ateneo o violazioni del presente Regolamento.

2. In caso di utilizzo improprio del nome o del logo dell'Università, o di realizzazione di iniziative non autorizzate, l'Ateneo si riserva di:

- a) diffidare formalmente il soggetto promotore;
- b) richiedere la cessazione immediata dell'uso del nome e del logo;
- c) adottare ogni azione legale necessaria a tutelare la propria immagine e reputazione;
- d) valutare l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di docenti, ricercatori o personale tecnico-amministrativo coinvolti.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14 - Regime transitorio

1. Gli eventi già programmati e calendarizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere realizzati secondo le modalità originariamente previste.
2. Le richieste di patrocinio già in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere riformulate secondo le procedure previste dagli articoli che precedono e ritrasmesse agli organi competenti entro 15 (quindici) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio.
2. Ogni modifica o integrazione al presente Regolamento è adottata con le medesime modalità di approvazione.